

COMUNE DI PELAGO
Prov. di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 35 del 01 Marzo 2005

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.

L'anno duemilacinque e questo giorno UNO del mese di MARZO in Pelago, nella residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si e' riunita alle ore 15:00 la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

ULIVIERI MARCELLO	Sindaco	Presente
ZUCCHINI RENZO	Vice Sindaco	Presente
MIGLIORINI OSVALDO	Assessore	Presente
COTONESCHI GIANLUCA	Assessore	Presente
GIOVANNONE VINCENZO	Assessore	Presente
PIERACCIONI MANUELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario del Comune dott. MORI STEFANO incaricato della redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ULIVIERI MARCELLO , Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

2005 Ragioneria 8

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 della Legge di Delega al Governo del 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego e finanza territoriale;

VISTO il relativo Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in attuazione della delega conferita in materia di finanza territoriale, con cui viene istituita a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad oggetto: "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica", collegato alla finanziaria 1997;

VISTO l'art. 3, comma 53, della suddetta Legge n. 662/96, con il quale è stato sostituito l'art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504;

DATO ATTO che, con il richiamato articolo 6, viene stabilito tra l'altro, che l'aliquota è determinata con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, e che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

DATO ATTO che con lo stesso articolo 6 viene stabilito, tra l'altro, che se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge suddetta, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), con il quale viene stabilito che il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2004, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005 è stato differito al 28 febbraio 2005;

RITENUTO necessario, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2005, stabilire una aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari con esclusione delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i quali viene stabilita una aliquota del 6 per mille;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale viene stabilito tra l'altro che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO che con lo stesso articolo 3 viene stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, articolo 6, del Decreto Legislativo 504/1992, come modificato al comma 53, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50%: in alternativa l'importo di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio;

RITENUTO pertanto necessario elevare tale detrazione per salvaguardare determinate categorie di utenza che, per particolari situazioni vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economiche e sociali;

VISTA la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, relativa al nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6 del decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

6 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, fino ad un numero massimo di due.

Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata (e non per la detrazione) si considerano abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'intera unità immobiliare (o quota di comproprietà non inferiore al 50%) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli), che la occupano quale abitazione principale, limitatamente ad un solo immobile ed eventuale pertinenza.

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2) Di stabilire per l'anno 2005, un aumento della detrazione di cui all'articolo 8, terzo comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'articolo 3, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, da **€ 103,29 a € 200,00**, nei casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) Possesso di una unica unità immobiliare.

b) Categoria catastale compresa fra A/2 e A/5.

c) Reddito complessivo 2004, del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale riconosciuto in base al minimo annuale pensionistico INPS, incrementato del 70% come definito nella tabella che segue:

Componenti il nucleo familiare	Minimo vitale (EURO)	Minimo vitale aumentato del 70% valido ai fini del riconoscimento della riduzione della tariffa (EURO)
UNA persona	5.364,00	9.118,80
DUE persone	7.509,60	12.766,32
TRE persone	9.118,80	15.501,96
QUATTRO persone	10.191,60	17.325,72
CINQUE persone	11.264,40	19.149,48
SEI persone	12.337,20	20.973,24
SETTE persone	13.410,00	22.797,00
Per ogni persona in più si aggiungono		1.823,76

d) Di stabilire che i limiti di reddito per usufruire della detrazione agevolata pari a € 200,00 è raddoppiato per i nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992.

Per beneficiare dell'aliquota agevolata e usufruire dell'aumento della detrazione, è necessaria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare una sola volta entro la scadenza del versamento a saldo (20 dicembre). Qualora negli anni successivi vengano meno le condizioni per l'applicazione delle suddette agevolazioni, dovrà essere presentata apposita comunicazione entro lo stesso termine, pena l'applicazione della sanzione di € 250,00.

Proposta per Giunta

SETTORE : Ragioneria
Proposta N° 2005/8

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 18/8/2000 N° 267 :

REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 25/01/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARIANO PINZAUTI

REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

Li, 25/01/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARIANO PINZAUTI

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. ULIVIERI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pelago, 05/03/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORI STEFANO

Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato, ai sensi dell'art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. fogli, oltre agli allegati, conforme all'originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini.

Responsabile della immissione e della riproduzione:

Nadia Pampaloni

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lvo 18/8/2000 n.267 art. 134 - per decorrenza termini di legge.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORI STEFANO

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267